

PRETURA ROMA

10 DICEMBRE 1992

PRETORE: MALPICA

PARTI: TELEROMA 56

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Cronaca televisiva • Gare sportive • Limitazioni all'accesso e allo sfruttamento dello spettacolo poste dall'organizzatore della gara • Legittimità • Violazione del diritto di cronaca • Esclusione • Motivi

Non costituiscono violazione del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, le limitazioni all'accesso ed allo sfruttamento dello spettacolo poste dall'organizzatore della gara sportiva, essendo questi titolare di qualsiasi facoltà concer-

nente lo sfruttamento economico dello spettacolo stesso.

Il pretore, sciogliendo la riserva che precede, OSSERVA. — Con ricorso depositato in data 18 ottobre 1992 la soc. « Teleroma 56 », ha premesso in fatto che gestisce l'emittente televisiva Teleroma 56 con bacino di utenza nella regione Lazio e che produce, tra l'altro, la trasmissione « In campo con Roma e Lazio » in concomitanza con le partite di calcio delle predette squadre; che la trasmissione, oltre a fornire i risultati generali, si occupa in particolare di informare gli spettatori sull'andamento delle partite interessanti le due squadre locali, attraverso commenti e brevi cronache flash in audio-video in diretta dallo stadio; che per l'esercizio della cronaca televisiva relativo alle suddette partite, la Lega Nazionale Professionisti, organizzatrice delle gare, rilascia un nulla-osta di validità annuale, subordinandolo all'obbligo per le emittenti interessate di sottoscrivere per accettazione il regolamento per l'esercizio della cronaca televisiva e la circolare contenente le norme relative ai rapporti tra società calcistiche e gli organi di informazione, tutti atti emanati unilateralmente dalla Lega stessa; che detto regolamento, in vigore per la corrente stagione prevede tra i requisiti essenziali per il nulla-osta l'iscrizione dell'emittente quale testata giornalistica presso la cancelleria del Tribunale e l'affidamento dei servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari; che detto regolamento contiene altresì il divieto di « ...effettuare durante lo svolgimento delle gare per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione in audio-video di cronache parlate, commenti e flash di aggiornamento... » (artt. 6 e 9); che alle società è concesso soltanto di trasmettere la cronaca (ed eventuali interviste) non prima delle ore 20,30 e, comunque, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare con inizio dopo le ore 17, mentre per la RAI valgono regole differenti in base ad accordi separati, che consentono la messa in onda in contemporanea con le gare della trasmissione « Tutto il calcio minuto per minuto » e che prevedono un comitato di controllo Lega/RAI sull'attività delle emittenti private; che la società

ricorrente, in data 3 luglio 1992, nel consegnare alla Lega tutta la documentazione per ottenere il nulla-osta, aveva espresso riserva su alcune clausole contenenti limitazioni ad un corretto diritto di cronaca, ricevendo perentorio invito alla accettazione incondizionata; che la Lega, con raccomandata 30 settembre 1992 ha contestato ad essa ricorrente il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 9 (trasmissione di cronache parlate nel corso delle gare del 6 settembre, 13 settembre e 20 settembre) e « preso atto della proposta formulata dal comitato di controllo Lega/RAI » ha adottato la sospensione per le giornate di campionato del 4, 18 e 25 ottobre 1992 dell'efficacia del nulla-osta a suo tempo rilasciato, inibendo la cronaca televisiva anche attraverso il divieto di accesso allo stadio; che la Lega, con successiva comunicazione, preso atto del persistere delle trasgressioni, ha revocato il nulla-osta per l'intera stagione 92/1993. Tanto premesso in fatto la soc. ricorrente ha eccepito che le norme della circolare 22 maggio 1992 per l'esercizio del diritto di cronaca televisiva e il regolamento emanato in applicazione delle stesse debbono reputarsi del tutto illegittime nella parte in cui limitano l'esercizio del diritto di cronaca e di commento, inibendo la facoltà di effettuare commenti e di fornire i risultati in contemporanea con le partite di calcio anche direttamente dallo stadio in cui si svolge la gara e ciò pur in presenza dei noti diritti di esclusiva della RAI. Ha aggiunto la soc. Teleroma 56 che dette limitazioni contrastano con l'art. 21 della costituzione italiana e con l'art. 10 par. 1 della convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata da tutti gli stati membri della Comunità Europea, perché limitanti l'insopprimibile libertà di diffondere notizie e commenti di manifestazioni che notoriamente coinvolgono una gran massa di pubblico; ha aggiunto inoltre che sussistono nel caso le condizioni previste per l'esercizio corretto dell'attività giornalistica, che le limitazioni imposte contrastano con le disposizioni di cui alla legge 223/1990 (artt. 16 e 18) che prevedono quale requisito essenziale per la concessione all'emittente l'impegno a destinare il 20% della programmazione settimanale all'informazione locale, nonché con le norme che autorizzano e incoraggiano il giornalismo televisivo (artt. 32 e 39). Infine ha sottolineato che l'apporto pubblicitario conseguente alla messa in onda delle trasmissioni in discorso costituisce elemento indispensabile per l'esistenza e l'autonomia dell'emittente e che non può ritenersi legittima la pretesa di adesione ad un accordo preventivamente stipulato tra la Lega e la RAI senza che alle emittenti private sia concessa la minima possibilità di contrattazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la società ricorrente ha chiesto che sia ordinato alla Lega Nazionale Professionisti di astenersi da qualsiasi attività volta ad impedire ad essa ricorrente il diritto di cronaca e di commento televisivi e comunque di consentire ad essa (giornalisti e personale tecnico) l'accesso allo stadio Olimpico e in tutti gli stadi in cui sono impegnate le squadre della AS Roma e SS Lazio, con facoltà di informare in ogni momento il proprio pubblico in ordine ai risultati delle gare e di trasmettere in diretta audio-video e mezzo telefono o equivalente cronache e commenti delle partite di calcio, ferma la facoltà di effettuare riprese televisive nei limiti imposti dalla prassi italiana e internazionale, da mandarsi in onda in ogni e qualsiasi momento dopo la fine delle partite, con riserva di richiedere nel giudizio di merito anche il risarcimento dei danni.

Si è costituita la Lega Nazionale Professionisti, deducendo: che ha stipulato in data 9 luglio 1990 un articolato contratto con la RAI S.p.A. con il quale ha ceduto in esclusiva per la durata di un triennio a partire

dall'1 luglio 1990 tutti i diritti radiofonici e televisivi relativi ai campioni di serie A e B; che nel predisporre detto strumento contrattuale la Lega ha regolamentato una serie di problematiche sia al fine di equilibrare l'esercizio dei diritti ceduti alla RAI con quelli rimasti nel patrimonio della Lega stessa e/o delle società ad essa partecipanti, sia al fine di consentire, compatibilmente con le postazioni disponibili, l'esercizio del c.d. diritto di cronaca da parte delle emittenti televisive private; che, nel rispetto di dette esigenze è stato istituito uno speciale nulla-osta per l'esercizio delle facoltà di cronaca, nel rispetto di apposito regolamento; che la società ricorrente, dopo aver assunto gli impegni necessari per l'ottenimento del nulla-osta, è incorsa — come negli anni passati — in ripetute violazioni delle condizioni poste e, una volta incorsa nella sospensione, ha proseguito nelle medesime violazioni inducendo la Lega alla revoca del nulla-osta. Ha aggiunto la convenuta che la emittente in discorso ha continuato nella sua condotta nonostante la revoca di cui sopra arrogandosi di fatto tutti quei diritti solo adesso invocati con il ricorso. Tanto premesso la convenuta ha eccepito la insussistenza dei presupposti per il procedimento d'urgenza, considerando che la regolamentazione di cui si eccepisce la illegittimità è stata adottata da diversi anni e che la stessa ricorrente nella precedente stagione è incorsa in molteplici provvedimenti sanzionatori senza lamentare la lesione irreparabile attualmente denunciata. Nel merito la Lega Nazionale Professionisti ha eccepito che la soc. Teleroma mira in realtà non ad esercitare il diritto di cronaca, ma a sfruttare per fini commerciali le manifestazioni e le competizioni organizzate da essa concludente, giacché nel corso di tutta la trasmissione la comunicazione dei risultati è inframmezzata da spots pubblicitari e dalla apparizione di scritte e cartelloni reclamistici; ha aggiunto poi che, quand'anche si volesse qualificare l'attività della ricorrente come attività di informazione, non potrebbe comunque sostenersi che il diritto di cronaca possa essere esercitato in maniera indiscriminata comprimendo i diritti di terzi.

Sono intervenuti in causa la RAI e la Federazione Radio Televisioni. La prima, lamentando che l'attività della ricorrente costituisce atto di concorrenza sleale, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso; la seconda, ritenendo vessatorie e limitative del diritto di cronaca le condizioni poste dalla Lega Nazionale Professionisti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla soc. Teleroma '56.

Le parti hanno depositato note illustrative.

Tanto premesso, ritiene il Pretore che il ricorso debba essere rigettato perché destituito di ogni fondamento.

È noto alle parti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito che ha già reiteratamente affermato la piena liceità delle limitazioni imposte in generale dall'organizzatore di spettacoli sportivi alla ripresa o alla riudioteleddiffusione degli stessi. Ritiene il giudicante di dover condividere totalmente detto orientamento, anche se pare superfluo in questa sede affrontare la questione del fondamento giuridico del diritto dell'organizzatore, disegnato talvolta come diritto di iniziativa economica la cui violazione costituirebbe concorrenza sleale (Trib. Roma 21 luglio 1978 in *Foro it.* 1978 I, 2318 e Corte d'Appello Roma 10 novembre 1980 in *Foro it.* 1981, I, 520), ma preferibilmente inquadrabile a parere del giudicante in una situazione giuridica di carattere assoluto ancorabile alle norme della legge 633/1941.

Le questioni prospettate dalla ricorrente non costituiscono una novità rispetto alle questioni già affrontate nelle precedenti decisioni citate.

Nel caso in esame si assume dalla ricorrente che alcune limitazioni apposte costituirebbero violazione del diritto di cronaca costituzionalmente garantito. In particolare vengono qui in esame la limitazione alla diffusione di notizie concernenti l'andamento delle gare nella immediatezza del loro svolgimento, e quella alla ripresa e alla ritrasmissione di immagini prima di un certo tempo dal termine della gara.

La questione è di immediata soluzione, giacché a parere del giudicante l'organizzatore della gara ha la totale e incondizionata disponibilità di qualsiasi facoltà concernente lo sfruttamento economico dello spettacolo stesso. Tale disponibilità ha come corollario la possibilità di porre qualsiasi limitazione o regolamentazione all'accesso e allo sfruttamento dello spettacolo ivi compresa — conseguentemente — la fissazione di precisi limiti di tempo sia per quanto attiene alla durata della ripresa sia al momento della teleradiodiffusione della stessa.

È di tutta evidenza che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, si esplica su un piano del tutto diverso e non può ritenersi esteso alla utilizzazione — sia pure in forma diversa — dello spettacolo medesimo.

Non v'è dubbio che attiene al diritto di cronaca (e quindi all'informazione giornalistica) la diffusione di tutte le notizie concernenti l'avvenimento, sia prima che dopo il suo svolgimento, per la cui acquisizione e diffusione il giornalista (anche radio-televisivo) non soffre limitazione alcuna così come peraltro avviene per l'esercizio del diritto di cronaca attraverso la stampa. La particolare del mezzo televisivo o radiofonico e la sua maggiore attualità consentono di fornire notizie più immediate e corredate da immagini, ma non certamente di sfruttare lo spettacolo sportivo appropriandosi di esso con riprese che per durata e momento della loro ritrasmissione vengono a costituire non già una « informazione » giornalistica, bensì uno sfruttamento indebito dello spettacolo stesso. Infatti nulla ha a che vedere con l'informazione la radiocronaca o la telecronaca diretta o differita dello spettacolo, giacché quest'ultima costituisce una utilizzazione — sia pure con mezzi diversi — del medesimo spettacolo, che non è nella sostanza modificato dalla aggiunta del commento del radio-telecronista. È sicuramente frutto di equivoco accostare la trasmissione di un avvenimento sportivo all'informazione per il fatto che lo spettatore ha interesse ad essere « informato » o perché tali informazioni vengono fornite con il commento di un cronista eventualmente iscritto all'albo dei giornalisti o pubblicisti. In realtà l'interesse dello spettatore non è quello di avere notizia di un avvenimento accaduto, bensì quello di seguire proprio lo svolgimento delle gare per il coinvolgimento emotivo che normalmente induce in chi segue le stesse la incertezza del risultato; ugualmente è a dirsi dello spettatore che segue la registrazione della partita, giacché questi non intende essere « informato » (perché verosimilmente già conosce risultato e l'andamento del gioco) ma per « godersi » proprio lo spettacolo rappresentato dallo svolgimento della gara.

Ma a ben guardare ritiene il giudicante che sia lecita anche la limitazione a quella che potrebbe apparire mera informazione, concernente i risultati delle gare nel loro svolgimento o la telediffusione dei momenti salienti subito dopo la fine. Non v'è dubbio, infatti, che l'interesse alle gare nel loro svolgimento e subito dopo la fine, quando sono vive le discussioni e

le recriminazioni, è enormemente diverso rispetto all'interesse che esse assumono quando è sceso il *pathos* che coinvolge lo spettatore. È certamente vero che finché questo interesse particolare esiste, è possibile uno sfruttamento commerciale dello spettacolo sportivo, e questo sicuramente compete all'organizzatore che è facoltizzato a cedere il relativo diritto a chi creda o a porre le condizioni per lo sfruttamento gratuito che intenda consentire a terzi.

Attiene invece al diritto di cronaca riferire i risultati al termine delle gare, ma le limitazioni di orario poste dalla Lega Nazionale Professionisti attengono esclusivamente alla irradiazione di parte filmate e non alla mera comunicazione dei risultati e alla diffusione di commenti e interviste.

Va infine rilevata l'ammissibilità e la fondatezza dell'intervento della RAI, la quale è portatrice di un interesse autonomo a contraddire, atteso che l'attività svolta della soc. Teleroma 56 e al cui indisturbato proseguimento è finalizzato il presente ricorso, costituisce violazione di quei diritti di esclusiva legittimamente acquisiti dalla RAI per cessione da parte della Lega Nazionale Professionisti.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente e della intervenuta RAI, come da dispositivo.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso proposta dalla soc. Teleroma 56 con l'intervento della Federazione Radio Televisioni nei confronti della Lega Nazionale Professionisti e con l'intervento della RAI S.p.A., e condanna le soc. ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della resistente e dell'interveniente RAI, liquidata per ciascuna parte in lire 1.200.000 di cui lire 60.000 per esborsi e lire 900.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 1992.

L'ACCESSO ALLO STADIO DELLE EMITTENTI TELEVISIVE

Ho voluto riprendere il tema dell'informazione sportiva sollecitato da una sbrigativa decisione recentemente adottata dal Pretore di Roma che ha rigettato la richiesta di accesso allo stadio avanzata da un'emittente televisiva locale con una motivazione *de relato* a precedenti decisioni che si sono

mosse sulla stessa linea rigettista, quasi fosse ormai *jus receptum* e comunque un problema di basso profilo giuridico. Ho molti dubbi sulla fondatezza di tale convinzione e sulla rispondenza di tale approccio alla funzione garantista che siamo soliti riconoscere all'istanza giudiziale.

Il paradigma giuridico della sentenza è comunque incredibilmente primordiale quanto apodittico: il diritto dell'organizzatore dello spettacolo

* La presente nota riproduce la relazione sul tema *L'informazione sportiva*, presentata al convegno *I diritti dell'utente ra-*

diotelevisivo, svoltosi a S. Margherita Ligure, il 7 e 8 maggio 1993.

viene definito un diritto « assoluto » che fa capo alla legge sul diritto d'autore, piuttosto che alle garanzie che l'art. 41 Cost. appresta alla libertà d'iniziativa economica privata. Tale diritto avrebbe la forza di prevalere sul contrapposto diritto di cronaca.

1. La prima censura da muovere è quella della rilevanza del richiamo alla figura dei diritti assoluti « ancorabile » alle norme della legge 633/1941 per qualificare il fondamento giuridico del diritto dell'organizzatore dello spettacolo sportivo. L'organizzazione di uno spettacolo sportivo non è però un'opera dell'ingegno (F. MORESE, *Manifestazione sportiva: diritti dell'organizzatore e diritto di cronaca*, in *Dir. Inf.*, 1988, 141, e dottrina e giurisprudenza citata alla nt. 24; App. Palermo 28 maggio 1991, in *Rep. Foro it.*, 1991, v. Diritti d'Autore, n. 53), in quanto il gioco non ha contenuto ideativo.

2. Ma anche volendo applicare la disciplina disposta dalla legge sul diritto d'autore, è necessario introdurre la distinzione tra riproduzione dello spettacolo e notizia relativa al medesimo (FABIANI, *Diritto dell'emittente sulla ripresa televisiva di spettacolo sportivo e libertà dell'informazione*, in *Dir. Autore* 1980, 173; App. Roma, 10 novembre 1980, *ibid.*, 226). La notizia di un'opera non rientra nella sfera di disponibilità dell'autore dell'opera se non come limite al diritto di cronaca a difesa del diritto d'inedito. Ma avvenuta la « pubblicazione », l'utilizzazione notiziale della stessa rientra nella piena disponibilità del titolare dell'autonomo diritto di cronaca.

3. Per sottoporre la cronaca al potere di disposizione dell'organizzazione dello spettacolo, non varrebbe nemmeno invocare quale titolo di legittimazione autonomo l'art. 41 della Costituzione e la libertà d'iniziativa economica ivi tutelata (Così, Pret. Roma 18 settembre 1987, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 74), al fine di sostenere che il prodotto dell'impresa sarebbe sempre e comunque un bene tutelato *erga omnes* (E. SANTORO, *Manifestazioni sportive e cronaca televisiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 46).

Anche in questa diversa prospettiva, oggetto del diritto sarebbe sempre lo spettacolo e non la notizia.

Diversamente, occorrerebbe sostenere che l'autore di un fatto ha anche un diritto esclusivo di cronaca relativamente al medesimo. Tale costruzione sarebbe però in palese contrasto con la libertà garantita a tutti dall'art. 21 Cost. e che comprende anche la facoltà di narrare i fatti comunque appresi.

In conclusione, mentre la riproduzione di uno spettacolo sportivo a fini economici, senza il consenso dell'organizzatore, può ritenersi illegittima perché viola il diritto d'iniziativa economica privata, l'informazione sullo spettacolo non rientra nei poteri dispositivi dell'organizzatore e, conseguentemente, ogni divieto da questo imposto all'esercizio del diritto di cronaca sarebbe illegittimo. Semmai, senza toccare il diritto di cronaca, potrebbe sostenersi che la tutela dell'organizzatore non riguarda soltanto la *riproduzione* pedissequa dello spettacolo, ma anche lo sfruttamento di quest'ultimo da parte dell'emittente per creare un suo spettacolo « derivato », che possa però ritenersi concorrenziale con quello originario, soprattutto se allo spettacolo sportivo si nega la qualifica di opera dell'ingegno.

4. Ma il problema della cronaca sportiva è quello dell'accesso alla manifestazione attraverso il quale acquisire tempestivamente le notizie da dif-

fondere. Ci muoviamo sul terreno dell'*inspectio*, vicino ma diverso dalla cronaca.

Pertanto, il nesso strumentale con la funzione informativa svolta dai giornalisti non è senza rilevanza (LOIODICE, v. *Informazione*, EdD, XII, 679; PEDRAZZA GORLERO, *Giornalismo e Costituzione*, Padova 1988, 42 ss.).

Infatti, il relativo interesse, in virtù della strumentalità che lo lega con un valore di primaria importanza a livello costituzionale, qual'è il diritto d'informazione esercitato dai *media*, può ritenersi giuridicamente rilevante. Il suo sacrificio o la sua limitazione, anche indipendentemente da un esplicito riconoscimento legislativo che costituirebbe invece il tramite per offrire allo stesso, sia pure in termini di principio, una garanzia di livello costituzionale, con conseguente necessità del bilanciamento con altri valori costituzionali (quale, ad esempio, quello della giustizia), affidato all'equilibrata composizione del legislatore (Corte Costituzionale sentenza, n. 1/1981), non potrebbe egualmente essere liberamente imposto (ZACCARIA-CAPECCHI, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Tratt. Dir. Amm.vo*, diretto da G. Santaniello, Padova, 1990, 338).

L'esercizio dell'*inspectio*, attività strumentale all'informazione rientrerebbe, infatti, comunque, nella sfera del lecito giuridico che esclude la possibilità per i terzi di vietarne *ad libitum* l'esercizio.

Piuttosto, in assenza di espliciti riconoscimenti legislativi all'*inspectio*, potrebbe sostenersi che la posizione dell'organizzatore dello spettacolo risulta prevalente, in quanto garantita dall'art. 41 della Costituzione.

Né sarebbe agevole invocare il limite interno della funzione sociale posto dallo stesso art. 41 della Costituzione, attraverso il quale escludere il predominio dell'iniziativa economica privata quando è in gioco un bene « sociale », qual'è l'interesse della collettività all'informazione. Occorrerebbe infatti sostenere la funzionalizzazione dell'attività economica privata, con conseguente sindacabilità della stessa da parte del magistrato ordinario sotto il profilo dell'eccesso di potere (G. SALERNO, *sub art. 41 della Costituzione*, in *Comment. breve Cost.*, a cura di Crisafulli e Paladin, Padova 1990, 291).

Comunque, un riconoscimento legislativo della specifica rilevanza da attribuire all'accesso del giornalista alle fonti notiziali può cogliersi, in primo luogo, nell'art. 19, n. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, cui è stata data esecuzione con legge 25 ottobre 1977, n. 881, giacché nella libertà di espressione viene espressamente contemplata anche quella di « ricercare » le informazioni (cfr. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, Torino, 1988, 160). Così, un ulteriore supporto legislativo deve individuarsi nel segreto sulle fonti confidenziali previsto, sia dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione dei giornalisti, che dall'art. 200 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447, che riscrive la disciplina del segreto professionale nel nuovo codice di procedura penale. La conformazione di un peculiare rapporto professionale tra giornalista e fonte informativa implica infatti riconoscimento della funzione informativa da quello svolta.

Ma ancor più calzante è la previsione contenuta nell'art. 52 legge 22 aprile 1941, n. 633, nella protezione del diritto d'autore, che esplicitamente attribuisce alla concessionaria del servizio di radiodiffusione il diritto di accedere liberamente ai teatri, sale di concerto e ad ogni altro luogo pubblico, per diffondere le opere dell'ingegno che vi si rappresentano, senza bisogno del consenso dell'autore.

Il beneficio che viene riconosciuto alla concessionaria pubblica è duplice: diritto alla riproduzione dello spettacolo e non soltanto alla diffusione di informazioni sullo stesso, e diritto di accesso al luogo in cui lo spettacolo si svolge.

La previsione è di particolare rilievo in quanto l'attribuzione del diritto d'accesso all'emittente pubblica non può avere alcuna intenzione discriminatoria nei confronti delle emittenti private giacché è stata effettuata vigente il sistema di monopolio pubblico (anche perché, diversamente, sarebbe di dubbia legittimità. Così Corte Costituzionale, sentenza 215/1981).

Inoltre, l'accesso nei confronti di spettacoli protetti dal diritto d'autore implica il bilanciamento tra il diritto allo sfruttamento economico dell'opera e l'interesse della collettività alla fruizione dello spettacolo. Né la rilevanza della funzione sociale svolta dai *media* può ritenersi circoscritta all'ipotesi della riproduzione dei soli spettacoli, opere dell'ingegno.

I *media*, infatti, accanto alla funzione educativa e di divertimento sicuramente assolvono alla funzione informativa, dotato di eguale se non maggiore spessore costituzionale.

Comunque, anche a voler negare l'esistenza di un generale diritto di riproduzione degli « spettacoli » riconosciuto ai mezzi d'informazione, certamente non può ritenersi legittima l'esclusione degli stessi dagli spettacoli, liberamente disposta dall'organizzatore.

Se lo *jus prohibendi* è legittimamente esercitabile a tutela della riproduzione dell'opera o dello spettacolo, non altrettanto può sostenersi nei confronti della funzione notiziale. Il divieto potrebbe configurarsi come eccesso dal diritto e comunque come esercizio illecito del medesimo in quanto contrario ad un principio di ordine pubblico.

5. Il paradigma che si è proposto potrebbe peraltro subire decisive trasformazioni qualora si richiami la destinazione tra spettacolo che si svolge in luogo pubblico e spettacolo in luogo aperto al pubblico (il c.d. luogo chiuso di cui Cass. 29 luglio 1963, n. 21118, in *Riv. Dir. Comm.* 1960, II, 481).

Se in relazione alla prima ipotesi dovrebbe risultare concretamente tutelabile a favore dell'organizzatore soltanto la « riproduzione » dello spettacolo, giacché anche se l'accesso in luogo pubblico è per definizione libero non può ammettersi lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui, nell'altra, potrebbe sostenersi che l'organizzatore, in quanto ha anche la disponibilità del luogo, potrebbe esercitare, in base a tale diverso titolo, un illimitato *jus prohibendi*.

Ma anche sotto questo profilo la discriminazione nei confronti dei mezzi d'informazione non sarebbe giustificabile. La libertà di riunione in luogo aperto al pubblico, che va applicata anche agli spettacoli (PACE, *Problematiche delle libertà costituzionali*, Padova, 1992, 302, nt. 4), per non trasformarsi in riunione privata, non copre soltanto l'organizzatore della riunione, ma anche tutti coloro che vogliono parteciparvi.

Le condizioni soggettive di ammissione non possono quindi essere rimesse alla mera volontà dell'organizzatore ma debbono essere rapportate ai limiti che, oggettivamente e legittimamente, possono essere apposti al diritto di partecipare alla riunione.

Il livello costituzionale di quest'ultimo implica infatti che soltanto gli interessi costituzionalmente protetti potrebbero giustificare limiti alla partecipazione (ordine pubblico, sicurezza). Sotto questo profilo, mentre l'ac-

cesso della stampa appare inarrestabile, per la radio e ancor più per la televisione, l'ingresso delle « apparecchiature » necessarie a realizzare la relativa attività potrebbe contrastare con esigenze di ordine pubblico e quindi legittimarne il divieto. Tale divieto, però, si tradurrebbe nell'esclusione dei giornalisti televisivi, giacché ammetterne l'ingresso senza macchina da ripresa, con conseguente impossibilità di esercitare la loro attività, equivale a negare l'accesso ad una determinata categoria di soggetti in ragione della professione svolta. Ben diversa valenza deve invece riconoscersi allo stesso divieto di portare all'interno dello studio macchine da ripresa se diretto allo spettatore indifferenziato. In tal caso il limite ricadrebbe infatti sulle « modalità » di partecipazione e non su una categoria di soggetti.

L'esclusione dei giornalisti televisivi, anche a causa della sua pluri-spetta legittimità, dovrebbe però presupporre una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile e, pertanto, l'inesistenza di un ambiente riservato ai mezzi d'informazione all'interno del luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Qualora tali particolari « tribune », o postazioni, fossero state approntate, non potrebbe invece l'organizzatore dello spettacolo limitarne la fruizione ai soli organi d'informazione che prestassero il loro consenso a limitazioni spesso oltraggiose del diritto di cronaca.

Gli stessi limiti alla disponibilità dell'organizzatore di condizionare l'accesso in generale, cui in precedenza si è fatto cenno, quali l'eccesso dal diritto e la contrarietà all'ordine pubblico, potrebbero invocarsi anche per l'accesso degli organi d'informazione alla « Tribuna » speciale a loro riservata.

6. Più delicato è il discorso sulla validità del consenso prestato dal richiedente l'accesso a tale particolare tribuna alle abdicazioni al diritto di cronaca richieste dall'organizzatore. Se tale diritto viene considerato come diritto-dovere in funzione dell'interesse alla collettività all'informazione, lo riterrai indisponibile e non soltanto « costantemente » disponibile (nel senso che la volontà abdicatoria deve persistere anche successivamente all'accordo perché, diversamente, può essere legittimamente revocata. Cfr. PACE, *Problematica*, cit., 182-183). Pertanto, consensualmente può anche essere tracciata la concreta linea di demarcazione tra esercizio del diritto di cronaca e appropriazione indebita dei risultati del lavoro dell'organizzatore dello spettacolo, ma il perimetro della prima deve rispondere a confini oggettivamente legittimi.

Così, ad esempio, a differenza di quanto è previsto dal regolamento della Lega Calcio del 22 maggio 1992, è indisponibile il momento della diffusione della notizia. Imporre il ritardo rispetto alle potenzialità informative del mezzo, equivale infatti ad incidere sugli stessi doveri di lealtà e buona fede che l'art. 2 della legge 3 febbraio 1969 impone al giornalista per il corretto esercizio della funzione informativa che gli è stata affidata per soddisfare l'interesse, costituzionalmente garantito, della collettività all'informazione.

Pertanto, ogni discriminazione tra informazione « audio » e « video » con obbligo di differimento per la diffusione delle immagini non è accettabile perché tutti i *mass media* rispondono allo stesso dovere di tempestività dell'informazione.

Semmai, a tutela « ragionevole » dello « spettacolo », potranno differenziarsi i limiti di durata e le cadenze della diffusione delle immagini rispetto a quelli che possono imporsi alle notizie in audio.

7. A conclusione si può ritenere che l'organizzatore, mentre ha diritto di utilizzare economicamente lo spettacolo, non ha alcun potere dispositivo in ordine al diritto di cronaca relativo a tale evento e pertanto, non avrà certamente il potere di negoziare alcuna « esclusiva » sulla cronaca sportiva.

La previsione dell'art. 3 del recentissimo d.l. n. 127 del 29 aprile 1993 con il quale viene espressamente riconosciuto alle emittenti radiotelevisive locali ai fini e nei limiti del diritto di cronaca, *l'acquisizione* e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel relativo bacino di utenza, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni, ha quindi, a mio avviso, soprattutto un merito: quello di garantire a tutti gli organi d'informazione un accesso privilegiato. In virtù del nuovo riconoscimento legislativo gli organizzatori di spettacoli in luoghi aperti al pubblico non potranno vietare l'accesso ad alcun mezzo d'informazione nemmeno invocando ragioni di ordine pubblico facenti capo alle apparecchiature, oppure troppo gravosi oneri d'impianti, ma saranno costretti ad ammetterli tutti, predisponendo necessariamente una zona loro riservata e « sicura ».

Diritto d'accesso riconosciuto a tutti i « mezzi » d'informazione non equivale, ovviamente, a riconoscere ad ogni giornalista il diritto di accedere allo spettacolo.

Il diritto di accesso alle manifestazioni di interesse generale viene infatti riconosciuto alle emittenti radiotelevisive (i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva e sonora) e non ai singoli giornalisti che vi fanno parte.

Il diritto di cronaca e il pluralismo che connota la relativa attività, anche a livello costituzionale, riguarda direttamente i diversi organi di informazione e non i singoli professionisti che fanno capo alle molteplici testate.

Da qui la necessità di un regolamento che garantisca un regime paritario per l'accesso delle diverse testate appartenenti ai vari mezzi d'informazione.

CLAUDIO CHIOLA